

XVI LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V)
Mercoledì 5 dicembre 2012

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (C. 5603).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge di legge C. 5603 Giancarlo Giorgetti, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione»;

rilevato come l'intervento legislativo persegue l'obiettivo, pienamente condivisibile, di assicurare la tempestiva definizione della disciplina di attuazione del principio del pareggio di bilancio introdotto nell'articolo 81 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, anche alla luce della raccomandazione del Consiglio europeo del 10 luglio 2012 sul Programma nazionale di riforma 2012 dell'Italia;

evidenziata l'esigenza di giungere all'approvazione definitiva del provvedimento entro il termine, fissato dalla predetta legge costituzionale n. 1 del 2012, del 28 febbraio 2013, in ottemperanza agli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (cosiddetto Fiscal compact), ratificato dall'Italia con la legge n. 114 del 2012;

sottolineato come la proposta di legge rappresenti il completamento dell'impegno assunto dal Paese ai fini del risanamento dei conti pubblici, in quanto l'individuazione di meccanismi ordinamentali volti a garantire l'effettività del principio del pareggio del bilancio costituisce un aspetto rilevante della complessiva strategia di consolidamento delle finanze pubbliche perseguita durante la Legislatura, che risulterebbe altrimenti fortemente indebolita, con il rischio di alimentare tensioni e manovre di natura speculative tali da incrementare nuovamente gli oneri, di cui alla legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità nazionale) per il servizio del debito pubblico;

evidenziato come l'articolo 15, nel riformare significativamente la disciplina, di cui alla legge n. 196 del 2009, circa il contenuto della legge di bilancio, nella quale potranno essere comprese anche previsioni di natura sostanziale, in materia di entrata e di spesa, innovative della legislazione vigente, modifichi anche, al comma 6, le modalità di esposizione delle poste di entrata, che saranno suddivise solo in titoli e tipologie, e non più anche in categorie e capitoli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 15, il quale unifica nella legge di bilancio gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, provveda la Commissione di merito a confermare la norma, introdotta dall'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la nota integrativa al bilancio di previsione, per le entrate, specifica gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio (cosiddette tax expenditures), in considerazione del fatto che tale previsione appare certamente positiva e dunque meritevole di essere mantenuta;

e le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 6 dell'articolo 16, il quale, nel disciplinare l'Ufficio parlamentare di bilancio, prevede che l'Ufficio stesso adotti, con l'assenso dei Presidenti delle Camere,

regolamenti organizzativi interni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che i predetti regolamenti organizzativi interni sono adottati dal Consiglio dell'Ufficio;

b) con riferimento all'articolo 20, il quale dispone, tra l'altro, che la Corte dei conti parifici, secondo le modalità già stabilite per il rendiconto dello Stato, i bilanci delle regioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con quella di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012, che prevede, anch'essa, la parificazione della sezione regionale di controllo della Corte sul rendiconto generale della regione.